



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 86 – 04 FEBBRAIO 2026

Riunione del 21 gennaio 2026

35.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD ALBIGNASEGO VOLLEY** in persona del Presidente *p.t.*
 - Sig. **QUADRI Nicola** in qualità di Presidente *p.t.* della ASD ALBIGNASEGO VOLLEY

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
 - Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
 - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno Componente

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 9/2025-26 pervenuto il giorno 3 settembre 2025 per i seguenti capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- S.S. **ASD ALBIGNASEGO VOLLEY** (codice 06.024.0349) - in persona del suo Presidente p.t. - violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, degli artt 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, degli artt 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per non aver provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come richiesto dalla società ASD Pool Volley, per effetto ed in conseguenza del tesseramento delle atlete M. C.I, M. I. e G. V.;

- Sig. **QUADRI Nicola** per la violazione dell'art. 75 n. 2 reg. Giur. per i fatti contestati sub A) alla società ASD Albignasego Volley della quale è Presidente e legale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente della ASD POOL VOLLEY con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento del premio di compensazione, da parte della ASD ALBIGNASEGO VOLLEY, dovuto a seguito del tesseramento delle atlete M. C., M. I. e G. V. che tempestivamente avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.



Ricevuta dall’Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell’esposto, la Procura notificava l’atto di conclusioni delle indagini e quindi il deferimento.

Con la nota *p.e.c.* del 28/07/2025 il sig. Quadri *n.q.* di Presidente della ASD ALBIGNASEGO VOLLEY si limitava rappresentare la presenza di un accordo avente ad oggetto la rinuncia al premio di compensazione da parte del sodalizio esponente ma nulla depositava a riguardo.

Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale deferiva gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio -da tenersi in modalità di videoconferenza- convocando le parti per il giorno 21/01/2026.

In tale sede il rappresentante della Procura, Avv. Michele Sibillano, riportandosi all’atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva altresì il sig. Nicola Quadri, *n.q.* di Presidente della ASD ALBIGNASEGO VOLLEY, il quale insisteva per il non luogo a sanzione, in particolare facendo leva sul summenzionato accordo, già riferito alla Procura nell’ambito della memoria contenuta nella nota *p.e.c.* del 28/07/2025.

In particolare, il Sig. Quadri deduceva la ritenuta efficacia scriminante di tale intesa e, ad ulteriore supporto di tale conclusione, invocava la *p.e.c.* del 21/01/2026 trasmessa dal sig. Franco Frizzarin, *n.q.* della ASD POOL VOLLEY, il quale ivi dichiarava espressamente quanto segue: “*Si comunica che in data 28/07/2025 la società Pool Volley ha raggiunto un accordo di rinuncia al premio di compensazione delle atlete M. I., M. C., G. V.*”.

Il Sostituto Procuratore Federale insisteva per l’irrogazione della sanzione di € 255,00 a carico della società incolpata e per la squalifica di 3 (tre) mesi per il Presidente sig. Nicola Quadri.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all’esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio osserva che, dal tenore letterale della memoria del 28/07/2025 (nell’ambito della quale veniva riferita alla Procura la ricorrenza di un accordo tra le parti in ordine al mancato pagamento del premio di compensazione) emerge, invero, l’estraneità degli incolpati rispetto agli addebiti mossi dalla Procura, evidenziando come tale conclusione sia corroborata dal contenuto della *p.e.c.* del 21/01/2026, confermativa di un accordo già raggiunto in tal senso e la cui avvenuta conclusione era già stata notiziata alla Procura con nota la *p.e.c.* del 28/07/2025.

Più in particolare, la circostanza per cui il mancato pagamento era frutto di un’intesa e non, invece, di una condotta omissiva disciplinamente rilevante era già asseverata dalla comunicazione *p.e.c.* del



28.07.2025, nell'ambito della quale era lo stesso sig. Franco Frizzarin n.q. della ASD POOL VOLLEY, a dichiarare espressamente quanto segue: *"Si comunica che in data 28/07/2025 la società Pool Volley ha raggiunto un accordo di rinuncia al premio di compensazione delle atlete M. I., M. C., G. V."*.

Pertanto, la richiesta di applicazione della sanzione da parte della Procura nei confronti degli incolpati non appare congrua, in quanto non emergono profili di responsabilità disciplinare a carico degli stessi dovendo, dunque, disporsi il non luogo a sanzione.

Per tali motivi, il sig. Nicola Quadri *n.q. e la ASD ALBIGNASEGO* in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dovranno andare esenti da responsabilità disciplinare.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il non luogo a sanzione nei confronti del sig. Nicola Quadri *n.q. e della ASD ALBIGNASEGO* in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

Roma, 30 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Febbraio 2026